

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 26/2025/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Acheropita Rosaria MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2025

Visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000);

Viste le deliberazioni n. 16/2022 e 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota del 30 gennaio 2025, acquisita da questa Sezione al prot. n.734, con la quale il **Comune di Druogno (VB)** ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24 dicembre 2024 relativa all'acquisizione di una quota societaria della società "Acqua Novara VCO S.p.a."

Vista l'ordinanza con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Dott.ssa Maria Di Vita;

PREMESSO IN FATTO

Con comunicazione del 30 gennaio, il **Comune di Druogno (VB)** ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24 dicembre 2024.

Nella premessa di tale delibera si dà atto che il Comune di Druogno gestisce in economia il servizio idrico integrato;

La delibera comunale richiama inoltre l'art. 147 comma 2-bis D.Lgs.152/2006, il quale così dispone: "Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti".

Sempre in premessa viene rilevato che il Comune di Druogno ha perso il requisito di cui alla lett.a) di cui all'art. 147 comma 2-bis D.Lgs.152/2006 e non possiede il requisito di cui comma cui alla lett. b), se non per i corsi d'acqua ricadenti nei territori boschivi gravati da uso civico, per legge qualificati come beni soggetti alla tutela del codice del paesaggio.

Su dà atto che l'assenza dei predetti requisiti è stata oggetto di verifica e interlocuzione con l'Autorità d'Ambito ATO1, come da documentazione acquisita in atti e che sul territorio opera la società Acqua Novara VCO S.p.a., a totale partecipazione pubblica, che eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per n.137 comuni nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Viene altresì preso atto che la società Acqua Novara VCO S.p.a.:

- nel triennio 2021/2023 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (€ 67.098.259,33 quale media del triennio).
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (n.285 dipendenti nel 2023 a fronte di n.5 amministratori).
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti, salvo che per il 2023 (- € 1.013.343,00, a fronte del quale la società ha presentato all'Autorità d'Ambito l'istanza di riequilibrio, ai sensi dell'art.19, punto 3., della convenzione di affidamento, così come aggiornata in data 7 luglio 2016. Il Consiglio d'Amministrazione ha, altresì, proposto di destinare la perdita d'esercizio a riduzione degli utili portati a nuovo).
- non ha necessità di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione (la Società ha avviato un importante piano di investimenti per riordinare la rete idrica, al fine di contrastare gli effetti negativi dei cambianti climatici, anche in termini di costi oltre che di perdita della risorsa idrica).

In premessa vengono altresì richiamati gli artt.4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 e si dà atto che, per l'operazione in parola, risulta verificato il rispetto delle vigenti norme in materia di società partecipate con specifico riferimento al perseguimento da parte dell'Ente della propria finalità istituzionale finalizzata alla "produzione di un servizio di interesse generale", e, nello specifico, l'esercizio di un servizio pubblico locale di rilevanza economica quale, appunto, il servizio idrico integrato.

alla luce di tali premesse il Comune ha deliberato

- 1) Di procedere all'acquisizione della quota di partecipazione nella società Acqua Novara VCO S.p.a., nella misura che sarà deliberata con successivo provvedimento, nella misura minima per garantire l'esercizio del servizio pubblico sul territorio comunale;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Druogno;
- 4) Di approvare lo statuto della società Acqua Novara VCO S.p.a. che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione di Consiglio Comunale sarà sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente per trenta giorni consecutivi.

Con ulteriore nota, il Comune di Druogno ha prodotto anche una delibera dell'Autorità Ambito dell'ATO1, adottata in data 26/7/2021, nella quale si dava atto che, in occasione della presentazione da parte del Comune della documentazione per la predisposizione della proposta tariffaria per il terzo periodo di regolazione 2020-2023, era emerso che non risultava più rispettato il requisito di cui all'art. 147, comma 2 bis d.lgs. 152/2006 lett. a) relativo al numero di abitanti residenti, avendo il Comune superato il numero di 1.000 abitanti.

Con tale delibera dell'Autorità Ambito affidava ad un soggetto esterno incarico di consulenza per la redazione di un parere *pro veritate* in merito alla regolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte del Comune di Druogno.

Il parere del legale incaricato, datato 3 settembre 2021, concludeva nel senso che, visto, il carattere assolutamente eccezionale della deroga al principio di unicità della gestione di cui all'147, comma 2 bis d.lgs. 152/2006, a seguito della perdita del requisito del numero di abitanti inferiore a 1.000, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 147 comma 2 bis lett. b), il Comune di Druogno non avrebbe potuto proseguire nella gestione in economia del servizio idrico. Pertanto, secondo il citato parere, l'Ente di Governo d'Ambito avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari ai fini del subentro del gestore affidatario nell'erogazione del servizio idrico, eventualmente dichiarando l'intervenuta decadenza (incolpevole) del Comune di Druogno dal diritto di gestione autonoma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'operazione prospettata attiene all'acquisizione di una quota di partecipazione in una società che ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato.

Dalla deliberazione citata in epigrafe si ricava che l'entità della partecipazione non è stata ancora definita, essendo stata rinviata ad altro provvedimento la decisione sulla misura dell'interessenza da acquisire.

L'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente alla Corte dei conti.

Più in dettaglio, l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs n. 175/2016 prevede che: "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo".

Il comma 4 consente poi all'amministrazione di superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un "parere in tutto o in parte negativo", e quindi di procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi "analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere", dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

In argomento, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022 risolutiva di questione di massima, hanno chiarito come il pronunciamento previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, sebbene la pronuncia sia qualificata (al solo comma 4) come "parere", "postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti".

La creazione di un nuovo soggetto societario e l'acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica è volta ad attuare la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

La novella legislativa introduce un controllo preventivo volto ad assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni e a limitare il ricorso allo strumento societario alle ipotesi in cui altre scelte gestionali risulterebbero inefficienti.

Il richiamo effettuato dall'art. 5, comma 3, ai precedenti commi 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tuttavia, il comma 1 dell'art. 5, prima richiamato, stabilisce che l'obbligo di motivare l'acquisizione della partecipazione non trova applicazione, nei casi in cui l'acquisto della partecipazione "avvenga in conformità a espresse previsioni legislative". Occorre pertanto verificare se l'operazione di acquisizione della partecipazione in Acqua Novara VCO S.p.a prospettata dal Comune di Druogno ricada nell'ipotesi di esclusione citata.

A tale scopo è necessaria una breve ricostruzione della disciplina che riguarda la gestione del servizio idrico integrato e, in particolare, delle disposizioni contenute nella parte Terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (c.d. Codice dell'Ambiente) intitolata "Gestione delle risorse idriche".

L'art. 141, comma 2, del d. 1gs. 152/2006, definisce il servizio idrico integrato come "l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue" stabilendo che lo stesso deve essere gestito secondo principi di efficienza efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

L'art. 142, commi 2 prevede che "gli enti locali, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, attraverso l'ente di governo dell'ambito".

In merito all'organizzazione del servizio, l'art. 147 dispone che lo stesso debba essere organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni e che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche.

Il comma 2 bis prevede che l'affidamento del servizio idrico integrato deve avvenire in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane, fatte salva la possibilità di gestione del servizio in forma autonoma in alcuni casi eccezionali legati alla particolari caratteristiche del territorio dei Comuni serviti per i quali l'adesione alla gestione unica non risulterebbe efficiente (letta a) e b) comma 2 bis art. 147 richiamati nella delibera del Comune di Druogno).

Rileva inoltre L'art. 149 bis, 1° comma il quale stabilisce che "L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale".

Dalle norme sopra richiamate si evince dunque che gli enti locali esercitano le funzioni di gestione del servizio idrico integrato attraverso l'Ente di governo dell'Ambito cui partecipano obbligatoriamente e a cui spetta la scelta del modello di gestione che può coincidere anche con l'affidamento ad una società in house.

A livello regionale, la Regione Piemonte con L.R. n. 13/1997 e L.R. n. 7/2012, ha individuato 6 Ambiti Territoriali Ottimali, tra cui l'ATO 1 (Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese) gestiti da altrettante Conferenze d'Ambito che operano in nome e per conto degli Enti locali associati (Province e Comuni), secondo modalità definite da apposita convenzione.

Con Delibera n. 20 del 21/03/2007 la Conferenza d'Ambito dell'ATO 1 ha affidato il servizio idrico integrato alla società a Acqua Novara VCO sino al 31 dicembre 2026, approvando lo schema di Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato¹.

Acqua Novara S.p.a gestisce il servizio idrico per la quasi totalità dei comuni dell'nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1; per un gruppo di Comuni della Valle Ossola il servizio idrico viene gestito dalla società Idrablu Spa, in forza della Delibera Conferenza d'Ambito atto n. 98 del 01/02/2010.

Dal quadro normativo sopra delineato si ricava che la scelta sul modello gestorio da adottare per la gestione del servizio idrico integrato compete all'Ente gestore dell'Ambito, mentre in capo al singolo ente locale non residua alcuno spazio decisorio. Pertanto, laddove l'Autorità di gestione d'Ambito abbia optato per il modello dell'affidamento a una società *in house* partecipata dagli enti che beneficiano del servizio, opzione, come si è detto, prevista dal d.lgs. 152/2006, l'ingresso di questi ultimi nella compagine della società che eroga il servizio rappresenta un atto obbligato.

In fattispecie analoghe in cui è stata sottoposta al parere della Corte l'operazione di ingresso in una società affidataria della gestione del servizio idrico integrato sulla base di una deliberazione dell'Autorità d'Ambito, la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte ha ritenuto, pertanto, di dover pronunciare il non luogo a deliberare ritenendo integrata l'eccezione di cui all'art. 5, comma 1, ovvero ravvisando un ipotesi di acquisto di partecipazione "in conformità a espresse previsioni legislative"; ciò in quanto è lo stesso art. 149 bis d.lgs. 152/2006 a prevedere esplicitamente che le società affidatarie del

Dall'ultimo report aggiornato a ottobre 2024 dell'*Osservatorio dei Servizi Idrici Integrati" - istituito ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 13/1997 e a cui compete la realizzazione di quadri conoscitivi di sintesi sullo stato dei servizi idrici - si rileva con deliberazione n. 391 del 24/04/2024 la Conferenza dell'Autorità d'Ambito dell'ATO 1 ha, tra l'altro, esteso la durata del termine dell'affidamento del Servizio idrico integrato ad Acqua Novara VCO S.p.a. dal 31/12/2026 al 31/12/2036 quale misura di riequilibrio economico finanziario a seguito di circostanze straordinarie ed eccezionali non prevedibili, di entità significativa, non imputabili a colpa o dolo del gestore, accogliendo così l'istanza presentata dal gestore Acqua Novara VCO S.p.a. L'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la Deliberazione 2 luglio 2024 n. 274 ha valutato che la decisione di estendere la durata dell'affidamento si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/06. Tale decisione è stata impugnata dal TAR dinanzi da Acqua Novara VCO S.p.a.

servizio *in house* siano "partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale" (cfr. 108/2022/SRCPIE/PAR deliberazioni della Sezione scrivente n. 199/2022/SRCPIE/PASP n. 218/2022/SRCPIE/PASP del 14 dicembre 2022, Deliberazione n. 34/2023/SRCPIE/PASP e anche la giurisprudenza amministrativa ivi citata).

Anche nel caso di specie risulta che la perdita dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2 bis d.lgs. 152/2006 per la gestione del servizio idrico in autonomia da parte del Comune di Druogno e la conseguente necessità di acquisire la partecipazione in Acqua Novara S.p.A. ha formato oggetto di confronto con l'Autorità di Ambito.

Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, che l'assenza delle condizioni di cui all'art. 147, comma 2 bis d.lgs. 152/2006 è stata rilevata dall'Autorità d'Ambito già dal 2021.

Nella delibera del Comune di Druogno non vengono chiarite le ragioni per cui, pur essendo venuto meno il requisito già dal 2021, solo a fine 2024 sia stata deliberata l'acquisizione della partecipazione nella società Acqua Novara VCO S.p.A. Dai dati tratti da BDAP risulta che anche negli anni 2022 e 2023 la popolazione del Comune sia stata superiore ai 1.000 abitanti.

Da quanto sopra riferito si evince, in ogni caso, che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico rappresenta un atto necessitato.

Per completezza va evidenziato che la riconducibilità dell'acquisto di partecipazioni in società affidataria della gestione del servizio idrico integrato all'eccezione prevista dal comma 1 art. 5 del D.gs 175/2016 è stata condivisa da altre Sezioni Regionali che, diversamente dalla Sezione di Controllo per il Piemonte hanno ritenuto di potersi pronunciare nel merito (Sezione Controllo Molise, deliberazione n. 17-18-19/2023/PASP e Sezione Controllo Sicilia, deliberazione n. 174/2023/PASP e n. 218/2023/PASP). Per contro, secondo un altro orientamento, le fattispecie in esame, in cui l'acquisizione partecipazione è conseguenza di una decisione dell'Autorità d'Ambito non rientrerebbero e sarebbero pertanto comunque assoggettate all'onere di motivazione analitica Campania 171/2024/PASP, Sezione Veneto (Deliberazione Deliberazione 206/2024/PASP). Anche in tali pronunce si evidenzia, comunque, che residuino scarsi spazi di discrezionalità in capo al singolo ente partecipante e si ammette che l'obbligo di motivazione analitica possa essere assolto per relationem (Deliberazione Campania 171/2024/PASP).

Occorre, infine, richiamare, in argomento, la recente deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 7 giugno 2024) che si è pronunciata in funzione nomofilattica in relazione ad altra fattispecie (riguardante atti deliberativi

aventi ad oggetto l'adesione di una pubblica amministrazione ad un Gruppo di azione locale – GAL costituito in forma societaria).

Pur occupandosi le Sezioni Riunite in sede di controllo di un caso diverso rispetto a quello in esame, la "ratio" individuata nella motivazione fondante il principio di diritto espresso nel dispositivo, può considerarsi applicabile anche alla fattispecie in esame ancorché - a parere del Collegio -, con esiti diversi rispetto a quanto rappresentato sul punto dall'orientamento della Sezione regionale di controllo per la Campania nella deliberazione sopra citata n. 171/2024/PASP.

Rileva l'affermazione delle Sezioni riunite secondo cui "il citato regime di esonero opera nei casi in cui sussista un intervento diretto del legislatore, teso a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria.

In primo luogo, milita in tale direzione il dato letterale del richiamato primo periodo dell'art. 5 TUSP, laddove, affinché possa escludersi l'applicazione dell'onere di analitica motivazione, è richiesta una esplicita connessione tra previsione legislativa e specifica operazione societaria da realizzare, sia essa di costituzione o di acquisto di partecipazioni (cfr. Sez. reg. contr. Toscana n. 153/2023/PASP). In secondo luogo, questa ricostruzione appare coerente con la ratio dell'assetto regolamentare degli atti deliberativi in ambito societario, già sopra richiamata; più in dettaglio, nei casi eccezionali in cui la scelta di compiere una determinata operazione societaria sia adottata o disciplinata dallo stesso legislatore, gli spazi di azione della pubblica amministrazione si riducono all'attuazione della volontà compendiata nell'atto primario. Da ciò consegue, coerentemente, che in tali fattispecie si giustifica un sostanziale affievolimento dell'onere di motivazione in merito ai presupposti giuridici ed economici per il ricorso allo strumento societario da parte dell'ente pubblico partecipante, essendo tali valutazioni già compiute a monte dal legislatore e potendo l'atto deliberativo limitarsi a dare conto della relativa conformità all'espressa previsione normativa a monte. Diversamente, deve ritenersi che non integrino il regime derogatorio di cui al citato art. 5, c. 1, TUSP gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali. In questi casi, infatti, la previsione normativa non disciplina concrete operazioni societarie, ma, rimanendo sul piano generale ed astratto, individua alcune specifiche attività che possono essere svolte dalle amministrazioni con lo strumento societario, enucleando in modo più preciso le fattispecie già elencate all'art. 4, c. 2, TUSP o aggiungendone di ulteriori".

Orbene, anche alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la fattispecie all'odierno esame relativa al servizio idrico integrato, come regolata dal Codice dell'ambiente e dalla conseguente legislazione regionale, non integra un'ipotesi di "facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali" da parte dell'ente locale, a

differenza della fattispecie esaminata dalla pronuncia in parola e relativa alla costituzione dei c.d. Gruppi di azione locale (GAL), in cui, effettivamente, il ricorso allo strumento, societario non è necessitato ma costituisce una delle opzioni normativamente previste. Pertanto, la Sezione non ritiene, alla luce della ricostruzione della disciplina in materia di gestione del servizio idrico integrato prima esposta, di discostarsi dall'indirizzo finora espresso, ritenendo che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di acquisto di partecipazione "in conformità a espresse previsioni legislative", di cui al d.lgs. 152/2006.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, visti i parametri di conformità di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, rispetto all'atto deliberativo in epigrafe

DICHIARA

per le osservazioni esposte in parte motiva, il non luogo a deliberare ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificati dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, in merito alla deliberazione consiliare n. 37 del 24 dicembre 2024 del Comune Druogno

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Druogno (VB);
- a cura dell'Amministrazione richiedente, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Così deliberato in Torino, nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2025.

Il Relatore Dott.ssa Maria Di Vita Il Presidente Dott.ssa Acheropita Mondera

depositato in Segreteria il **7 marzo 2025**Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese